

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI**  
**TRIESTE**

**Prot. n.**

**Oggetto:** Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e l’Associazione ..... volta a garantire la realizzazione del Progetto aziendale “Sostegno Donna”.

**Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste:**  
01258370327

**Codice Fiscale dell’Associazione .....**

Premesso che:

- l’A.S.U.I.Ts (nel prosieguo A.S.U.I.Ts) contempla fra le proprie finalità la prevenzione e la promozione della salute delle persone e della comunità, adoperandosi per la loro attuazione anche attraverso:
  - l’impegno per lo sviluppo di un *welfare* locale e partecipato che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
  - il contrasto dell’emarginazione e dell’esclusione sociale;
  - l’adesione a reti con istituzioni, associazioni, enti, etc. per aumentare i livelli di sicurezza sociale;
  - la presa in carico delle persone in difficoltà ed in particolare di quelle fragili;
  - la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;

- i progetti e gli strumenti finalizzati alla promozione della completa accessibilità dei propri servizi a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai soggetti deboli della popolazione;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa, tenutasi ad Istanbul l'11 maggio 2011 - ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 giugno 2013, n. 77 - promuove l'adozione di un modello integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne in cui vengono coinvolti tutti i soggetti pertinenti, al fine di dare una risposta globale al problema, mediante un approccio multidisciplinare e integrato, volto alla realizzazione di un modello di intervento anch'esso multidisciplinare integrato;
- le Linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per trattare adeguatamente il fenomeno, hanno evidenziato il ruolo dei contesti sanitari e, in particolare, del Pronto Soccorso per l'assistenza presa in carico della donna;
- con L. 28 dicembre 2015, n. 208 cd. "Legge di stabilità 2016" è stato istituito (art. 1, comma 790) nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere *“un percorso di protezione denominato “Percorso di tutela delle vittime di violenza”, con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking)”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 791, della predetta legge di stabilità, al fine di rendere operativo il Percorso di tutela delle vittime di violenza, con D.P.C.M. 24 novembre 2017 sono state delineate le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza;

- l’attuazione di tali Linee guida *“avviene attraverso l’istituzione di gruppi multidisciplinari finalizzati a fornire assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale, riguardo ad ogni possibile aspetto legato all’emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a ogni tipo di abuso commesso ai danni delle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori, garantendo contestualmente la rapida attivazione del Percorso di tutela delle vittime di violenza, nel caso in cui la vittima intenda procedere a denuncia, e la presa in carico, da parte dei servizi di assistenza, in collaborazione con i centri antiviolenza (art. 1, comma 791, L. n. 208/2015 cit.);*

- come previsto dal D.P.C.M. 24 novembre 2017, Parte Prima *“Denominazione e obiettivo delle Linee Guida Nazionali” – “obiettivo delle Linee guida nazionali è fornire un intervento adeguato e integrato nel maltrattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute delle donna”, e il “Percorso per le donne che subiscono violenza dovrà garantire una tempestiva ed adeguata presa in carico delle stesse a partire dal triage, fino all’accompagnamento/orientamento ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento, al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita”;*

- l’allegato “A” *“Trattamento diagnostico-terapeutico”* del predetto D.P.C.M. 24.11.2017, nel dettagliare gli adempimenti degli operatori del Pronto Soccorso, evidenzia che la *“visita medica è un’occasione irripetibile (per la natura degli accertamenti ivi compiuti, n.d.r.) per garantire un’assistenza adeguata alle necessità psicologiche e sanitarie della donna.*

*Al contempo sarà assicurata una successiva assistenza psicologica, qualora la donna lo desideri, che potrà essere effettuata dalla psicologa dell'ospedale, se presente, o da una professionista delle rete territoriale anti violenza”;*

- il modello SOSTegno Donna prevede attività di sostegno, supporto, ascolto, orientamento alle donne vittime di violenza di genere e domestica, che accedono ai Pronto Soccorso e ai reparti dell’A.S.U.I.Ts, su richiesta dei medici e dei triagisti dei Pronto Soccorso e si realizza attraverso un percorso di presa in carico, di cura ed assistenziale, mediante un intervento interdisciplinare, cui prendono parte medici, infermieri ed operatrici del SOSTegno Donna che garantiscono l’intervento sociale e sanitario attraverso specifiche competenze sanitarie e psicologiche;

- tale modello si fonda:

1. sulla capacità di coniugare l’intervento sociale e sanitario, grazie all’intervento di operatrici specializzate che si recano - in tempi brevi, sette giorni su sette, con orari dalle 8.00 alle 22.00 (o 7.00 – 23.00) e su richiesta del personale dei Pronto Soccorso - a supportare psicologicamente le donne vittime di violenza;
2. su un approccio di genere, favorendo l’orientamento della donna ai servizi in modo rispettoso della sua autodeterminazione ed accompagnandola nella presa in carico di altri servizi, dei Centro Antiviolenza nonché del percorso di denuncia, qualora questa decisione sia già nei Pronto Soccorso;

- la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – recante “*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e*

*la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” – ha auspicato l’adozione di misure attuative coordinate all’interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell’integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo – nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del Terzo Settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

- la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 e s.m. ed i. “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale”, ha codificato, in maniera strutturata ed organica, fra altro, la materia dei rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento, prevedendo, in particolare, all’art. 14 (per le organizzazioni di volontariato) e all’art. 25 (per le Associazioni di promozione sociale) – in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato e per le Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro da almeno sei mesi nei rispettivi Registri, la possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento

è disciplinato dalla Regione e gli enti locali;

- con decreto n. .... dd. ...., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’A.S.U.I.Ts. ha dato avvio ad un procedimento volto all’individuazione dell’Associazione di volontariato, di promozione sociale o Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, più idonea a garantire la realizzazione delle attività relative al Progetto SOSstegno Donna secondo le caratteristiche e le modalità di cui all’Avviso ed allo schema di convenzione approvati con il decreto n. .../.... cit. e ivi allegati;

- con decreto n. .... dd. ...., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’A.S.U.I.Ts. ha stabilito, fra l’altro, di prendere atto dell’avvenuta identificazione di ....., quale controparte nella stipula della convenzione per la realizzazione del Progetto “SOSstegno Donna”, secondo lo schema di convenzione, già approvato con il decreto n. ..../.... cit. e sotto riportato;

tutto ciò premesso,

**TRA**

l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.Ts.), ....., con sede in Trieste, via Giovanni Sai nn. 1-3

**E**

l’Associazione ..... (nel prosieguo .....), in persona del ..... e legale rappresentante, ....., con sede in ....., Via ..... n. ....

si conviene e si stipula la seguente

## **CONVENZIONE**

### **ART. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **ART. 2 – Oggetto**

Oggetto della convenzione è la realizzazione di interventi di sostegno, ascolto, orientamento alle donne vittime di violenza di genere nonché di supporto psicologico e sociale, da parte di operatrici specializzate, che - su richiesta del personale del Pronto Soccorso - intervengono, in pronta disponibilità, sette giorni su sette, dal ore 8.00 alle ore 22.00 (o dalle 7.00 alle ore 23.00).

Sono previste, inoltre, attività quotidiane diurne (cinque giorni su sette), indicativamente nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.00, da svolgersi presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Maggiore e di Cattinara.

La presenza quotidiana è da considerarsi complementare all'attività in pronta disponibilità, che sarà richiesta solo quando non più operativa l'attività diurna.

L'attività consiste in consulenze psicologiche e sociali da parte di operatrici specializzate.

La tipologia e l'articolazione oraria delle attività proposte nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con il Referente aziendale per le attività da convenzionare.

Il Progetto intende favorire la realizzazione di attività di sostegno, supporto, ascolto, orientamento alle donne vittime di violenza di genere e domestica, che accedono ai Pronto Soccorso e nei reparti degli ospedali dell'A.S.U.I.Ts,

su richiesta dei medici e dei triagisti del Pronto Soccorso.

Le attività saranno dirette all'attuazione di un percorso di presa in carico - di cura ed assistenziale - mediante un intervento interdisciplinare, cui prendono parte medici, infermieri ed operatrici dell'Associazione, al fine di garantire un idoneo ed adeguato intervento socio-sanitario, attraverso competenze sanitarie e psicologiche specifiche.

### **ART. 3 – Referenti dell'attività**

Sono referenti del Progetto:

- per l'A.S.U.I.Ts.: dott.ssa Luisa Dudine;
- per l'Associazione: .....

### **ART. 4 – Modalità operative**

Per la realizzazione delle attività, l'Associazione si impegna a:

- garantire una quotidiana presenza presso il Pronto Soccorso di una figura specializzata, quale una psicologa/assistente sociale, che faccia fronte alle necessità relative al tema delle violenze e/o delle consulenze da espletare su donne che abbiano avuto accesso al Pronto Soccorso per motivi inerenti alla violenza di genere e domestica;
- gestire presso il Pronto Soccorso (indicativamente quattro aperture settimanali) del cd. "Sportello Donna", cioè attività di back office delle attività convenzionali e delle consulenze ambulatoriali successive all'accesso della donna al Pronto Soccorso;
- accogliere e prendere in carico le donne che accettano gli incontri con il SOStegno Donna (da 1 a 5 colloqui di norma, con possibilità di estendere ad un numero superiore, dietro motivata richiesta dell'operatrice e concordata con il Referente aziendale ed il Referente

dell'Associazione), presso il Pronto Soccorso e/o presso i reparti e/o presso una stanza dedicata ai colloqui, messa eventualmente a disposizione dall'A.S.U.I.Ts, di volta in volta, solo per lo strettissimo tempo necessario allo svolgimento del colloquio e unicamente al fine di garantire la riservatezza dei contenuti del colloquio.

- orientare ed accompagnare le donne che accettano il supporto del Progetto "SOSTegno Donna", verso i Servizi, gli Enti e le Associazioni più adeguate alla continuazione della presa in carico della situazione, in accordo con il medico del Pronto Soccorso e/o con il Referente aziendale di cui all'art. 3;
- avvisare tempestivamente il medico del Pronto Soccorso e il Referente aziendale, qualora, dai colloqui, emergano elementi di elevato rischio di recidiva di un'aggressione grave o letale per l'interessata e/o per i figli minori;
- fornire al medico del Pronto Soccorso e al Referente aziendale, una relazione scritta, qualora l'Autorità Giudiziaria lo richieda all'A.S.U.I.Ts;
- intervenire anche a seguito di chiamate da parte di medici dei reparti ospedalieri d'urgenza, che, contestualmente, avviseranno di tale richiesta anche il Referente aziendale.

#### **ART. 5 - Impegni dell'A.S.U.I.Ts**

Date le linee di attività previste dal Progetto, l'A.S.U.I.Ts ha il compito di:

- assicurare, attraverso il proprio Referente ed i propri operatori a vario titolo coinvolti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quelle di programmazione, coordinamento e verifica

- dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
  - controllare e verificare l'esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
  - organizzare cadenzati colloqui con i referenti/gli operatori dell'Associazione, per valutare il percorso e l'efficacia del Progetto.

#### **ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell'Associazione**

L'Associazione deve:

- condividere il Progetto;
- operare in stretto raccordo con il Referente aziendale e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato;
- individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l'intervento nei modi e nei tempi concordati;
- garantire, per ciascun operatore che acceda all'ambito ospedaliero, l'acquisizione del certificato vaccinale o del dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- fornire al Referente aziendale, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco degli operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – al Progetto medesimo, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività;

- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate, che assume il ruolo di coordinatore delle attività svolte dagli interpreti;
- garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
- segnalare al Referente aziendale l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate;
- partecipare alle riunioni sia con il Referente aziendale sia con gli operatori delle reti coinvolte nel supporto alla donna oggetto di violenza;
- partecipare ad eventuali attività formative promosse dall'A.S.U.I.Ts;
- adottare la metodologia e la documentazione già validata in ambito aziendale, all'interno dell'A.S.U.I.Ts

#### **ART. 7 – Verifiche sull'esecuzione dell'attività**

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta (alle scadenze di cui all'art. 10), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

#### **ART. 8 – Durata**

La durata della presente convenzione è di **dodici mesi** dalla sottoscrizione, con decorrenza presunta dal **16 maggio 2019**.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'ex A.A.S. n. 1 "Triestina", dell'ex A.O.U.Ts e dell'attuale A.S.U.I.Ts, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

A discrezione dell'A.S.U.I.Ts, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte del Referente aziendale – la convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per ulteriori **dodici mesi**, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

#### **ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione**

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.I.Ts per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.I.Ts medesima.

#### **ART. 10 – Assicurazioni**

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'A.S.U.I.Ts o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.I.Ts. è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri

aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. E' onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.I.Ts copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.I.Ts, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'A.S.U.I.Ts rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione

contabile (solo per Associazioni di volontariato e di promozione sociale).

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

#### **ART. 11 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione**

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U.I.Ts, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'A.S.U.I.Ts medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti

e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Per le Associazioni di Volontariato e per le Associazioni di promozione sociale, deve essere garantita la non prevalenza delle ore di prestazioni effettuate da eventuali collaboratori esterni/dipendenti – esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o, comunque, assolutamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata - rispetto a quelle garantite con personale volontario (rispettivamente ex artt. 32 e 35, D.Lgs. n 117/2017).

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'A.S.U.I.Ts - come individuato all'art. 3 - l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del

rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.S.U.I.Ts. ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.S.U.I.Ts nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ART. 12 - Tutela dei dati personali.**

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed i., al D.Lgs. n. 101/2018 ed al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), tutti in materia di protezione di dati personali e sensibili. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo.

Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Responsabile del Trattamento di dati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s. m. ed i.; a sua volta, detto legale rappresentante si impegna a nominare "Incaricati del Trattamento" tutti gli operatori impegnati nell'attività in oggetto per i dati che vengono trattati per conto dell'A.S.U.I.Ts in occasione delle attività effettuate ai sensi della presente convenzione.

Di tale nomina dovrà esserne data debita comunicazione all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Prima della stipula, l'A.S.U.I.Ts acquisirà dall'Associazione, nella persona del legale rappresentante, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, mediante sottoscrizione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 186/2003 e s. m. ed i. nonché dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679).

### **ART. 13 – Codice di comportamento**

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.

**ART. 14 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

**ART. 15 – Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di registro (solo per le organizzazioni di volontariato) ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

- ..... -

\_\_\_\_\_

Per l'Associazione .....

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

- ..... -

\_\_\_\_\_

S.S.D. CRTSAVI/convenzioni/SOStegno Donna/mdo

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 03/04/2019 14:50:08

IMPRONTA: 850CF4DCCCF1B2F13D03EADFAF2E0EA4879F4D8EEF0549A9EA54472B5FA4C81A  
879F4D8EEF0549A9EA54472B5FA4C81AF5C3E55E57032ADAB44D8FCA57BB87DF  
F5C3E55E57032ADAB44D8FCA57BB87DFFDCE794D7F3C6D09CA1F5458E3519885  
FDCE794D7F3C6D09CA1F5458E3519885B03DCD13D7DEF437D31481F8DEC20F25

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 03/04/2019 15:09:15

IMPRONTA: 0DD8A6500F2BD045ECFDFD08E4E9BBFC35A1CFC808E5CB055A6575506EEF0D41  
35A1CFC808E5CB055A6575506EEF0D41D122CF1C4FBE4CDA42967CF669A0EED4  
D122CF1C4FBE4CDA42967CF669A0EED43E5342FCC7FEC965E086BC94B56A5C07  
3E5342FCC7FEC965E086BC94B56A5C075A28FB1F9FFC716715428376721C09A1

NOME: MARA PELLIZZARI

CODICE FISCALE: PLLMRA61H53G284H

DATA FIRMA: 03/04/2019 16:15:12

IMPRONTA: 1BDFFD934460BA22E2AE357CC8CE6D74851C64BE9F557C36DC37979A406614D3  
851C64BE9F557C36DC37979A406614D383BC79B72145F9FB4FCCD715B3D0E6ED  
83BC79B72145F9FB4FCCD715B3D0E6EDB53B571624164757798473DF8C76F070  
B53B571624164757798473DF8C76F070F85D7E4172E607DED91404A9795F7344

NOME: MICHELE ROSSETTI

CODICE FISCALE: RSSMHL66R18L424C

DATA FIRMA: 04/04/2019 10:07:04

IMPRONTA: 60102DBD493F3179D49F9CAB65460E0BD0CF02B4F50F872C9AEE36C9BF0A1F2C  
D0CF02B4F50F872C9AEE36C9BF0A1F2C8D78DE745600DABD9665A1F4A7B8341F  
8D78DE745600DABD9665A1F4A7B8341F8F08C20E907787BC7761807553B59F8A  
8F08C20E907787BC7761807553B59F8A13DE306EAF925C5C5E56D907DAC12C60